APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA IL 6 APRILE 1922 FRA L'ITALIA, L'AUSTRIA, LA POLONIA, IL REGNO SERBO-CROATO SLOVENO, LA RUMENIA E L'UNGHERIA ALLO SCOPO DI EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Art. 9

Le regole stabilite dall'art. 7 della presente Convenzione in rapporto all'imposta sul patrimonio prelevata per una sola volta, si applicano anche all'imposta sul patrimonio di carattere permanente, che esista in qualcuno degli Stati contraenti o che vi sara' adottata per l'avvenire.

Versione in vigore dal 31 luglio 1926, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata in Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Polonia, il Regno Serbo-Croato Sloveno, la Rumenia e l'Ungheria allo scopo di evitare la doppia imposizione
Estremi	Legge 15 aprile 1926, n. 1188
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-roma-il-6-aprile-1922-fra/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it